

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

Nn. 1968, 3491 e 4298-A

Relazione orale
Relatore PETTINATO

TESTO PROPOSTO DALLA 2^a COMMISSIONE PERMANENTE
(GIUSTIZIA)

Comunicato alla Presidenza il 15 novembre 2000

PER I

DISEGNI DI LEGGE

Norme per la tutela delle persone fisicamente o psichicamente non autosufficienti e per l'istituzione dell'amministratore di sostegno a favore delle persone impossibilitate a provvedere alla cura dei propri interessi (1968)

d'iniziativa del senatore MANCONI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 17 GENNAIO 1997

—————

Istituzione dell'amministrazione di sostegno
e degli uffici pubblici di tutela (3491)

d'iniziativa dei senatori RIPAMONTI ed altri

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 30 LUGLIO 1998

Disposizioni in materia di funzioni del giudice tutelare
e dell'amministratore di sostegno (4298)

approvato dalla II Commissione permanente (Giustizia) della Camera dei deputati il 20 ottobre 1999 in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge

**d'iniziativa dei deputati GIACCO, BATTAGLIA, GATTO,
PERUZZA, DUCA, LUCIDI, PITTELLA, CHIAVACCI, CARLI,
PAISSAN, NARDINI, GIARDIELLO, ALTEA, POLENTA,
GASPERONI, DI CAPUA, CACCAVARI, SCRIVANI, SAIA,
GIANNOTTI, BOVA, ATTILI, SPINI, MARIANI, CENNAMO,
BIRICOTTI, SANTOLI, RAFFAELLI, CHINCARINI,
RODEGHIERO, RUZZANTE e VALPIANA**

(V. Stampato Camera n. 960)

e del disegno di legge

presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri

e dal Ministro per la solidarietà sociale

di concerto col Ministro di grazia e giustizia

col Ministro della sanità

e col Ministro delle finanze

(V. Stampato Camera n. 4040)

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 26 ottobre 1999*

INDICE

Pareri:

- della 1^a Commissione permanente *Pag.* 4
- della 5^a Commissione permanente » 5

Testo proposto dalla Commissione » 6

Disegni di legge:

- n. 1968, d'iniziativa del senatore Manconi » 18
- n. 3491, d'iniziativa dei senatori Ripamonti ed altri . . » 25
- n. 4298, approvato dalla Camera dei deputati » 31

PARERE DELLA 1^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore: LUBRANO DI RICCO)

sui disegni di legge nn. 4298, 1968 e 3491

22 febbraio 2000

La Commissione, esaminati congiuntamente i disegni di legge, esprime, per quanto di competenza, un parere non ostativo sui disegni di legge nn. 4298 e 3491. Quanto al disegno di legge n. 1968, formula un parere non ostativo, a condizione che il comma 4 dell'articolo 2 venga riformulato eliminando l'obbligo di associarsi per i comuni di minori dimensioni. Quest'obbligo, infatti, contrasta con il principio di autonomia, di cui agli articoli 5 e 128 della Costituzione.

PARERI DELLA 5^a COMMISSIONE PERMANENTE
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

(Estensore: MUNDI)

sul disegno di legge n. 4298

23 maggio 2000

La Commissione programmazione economica e bilancio, per quanto di propria competenza, esprime parere di nulla osta sul disegno di legge.

(Estensore: RIPAMONTI)

sul nuovo testo unificato predisposto dal relatore
per i disegni di legge nn. 4298, 1968 e 3491

26 settembre 2000

La Commissione programmazione economica, bilancio, per quanto di propria competenza, esprime parere di nulla osta sul testo unificato, a condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, che l'articolo 7 sia riformulato in modo da escludere la sussistenza di oneri per la finanza pubblica. Osserva, altresì, che la clausola di copertura dell'articolo 20, che fa riferimento ad un importo pari a 9,2 miliardi annui, è sovradimensionata rispetto all'onere, pari a 7,2 miliardi annui.

DISEGNO DI LEGGE

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

**Introduzione nel libro primo, titolo XII,
del codice civile del capo I relativo all'isti-
tuzione dell'amministrazione di sostegno.
Modifica degli articoli 414, 417, 418, 424,
427 e 429 del codice civile in materia di in-
terdizione e di inabilitazione**

CAPO I

FINALITÀ DELLA LEGGE

Art. 1.

1. La presente legge ha la finalità di assicurare, mediante interventi di supporto temporaneo o permanente nella sfera individuale ed in quella di relazione, la migliore tutela della qualità della vita, della dignità, dei bisogni e degli interessi delle persone in tutto od in parte prive di autonomia nell'espletamento delle funzioni della vita quotidiana.

CAPO II

MODIFICHE AL CODICE CIVILE

Art. 2.

1. La rubrica del titolo XII del libro primo del codice civile è sostituita dalla seguente: «Delle misure di protezione delle persone prive in tutto od in parte di autonomia».

Art. 3.

1. Nel titolo XII del libro primo del codice civile, è premesso il seguente capo:

«CAPO I. - Dell'amministrazione di sostegno.

Art. 413-bis. - (*Amministrazione di sostegno*). - La persona, che per effetto di una grave malattia o menomazione fisica o psichica o a causa dell'età avanzata, si trova nella impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere adeguatamente alla cura della propria persona o dei propri interessi, può essere assistita da un amministratore di sostegno, nominato dal giudice tutelare del luogo in cui questa ha la residenza o il domicilio.

Art. 413-ter. - (*Decreto di nomina dell'amministratore di sostegno*). - Il giudice tutelare provvede alla nomina dell'amministratore di sostegno con decreto motivato immediatamente esecutivo, su ricorso di uno dei soggetti indicati nell'articolo 413-quinquies.

Il decreto che riguarda un minore può essere emesso solo nei sei mesi anteriori al compimento della maggiore età; esso diventa esecutivo a decorrere dal momento in cui la maggiore età è raggiunta.

Se l'interessato è un interdetto o un inabilitato, il decreto è esecutivo dalla pubblicazione della sentenza di revoca dell'interdizione o dell'inabilitazione.

Qualora ne sussista la necessità, il giudice tutelare adotta anche d'ufficio i provvedimenti urgenti per la cura della persona interessata e per la conservazione e l'amministrazione del suo patrimonio. Può procedere alla nomina di un amministratore di sostegno provvisorio indicando gli atti che è autorizzato a compiere.

Il decreto di nomina dell'amministratore di sostegno deve contenere l'indicazione:

a) delle generalità della persona beneficiaria e dell'amministratore di sostegno;

b) della durata dell'incarico, che può essere anche a tempo indeterminato;

c) dell'oggetto dell'incarico e degli atti che l'amministratore di sostegno ha il potere di compiere in luogo del beneficiario;

d) degli atti che il beneficiario può compiere solo con l'assistenza dell'amministratore di sostegno;

e) dei limiti, anche periodici, delle spese che l'amministratore di sostegno può sostenere con utilizzo delle somme di cui il beneficiario ha o può avere la disponibilità;

f) della periodicità con cui l'amministratore di sostegno deve riferire al giudice circa l'attività svolta e le condizioni di vita personale e sociale del beneficiario.

Se la durata dell'incarico è a tempo determinato, il giudice tutelare può prorogarlo con decreto motivato pronunciato anche d'ufficio prima della scadenza del termine.

Art. 413-*quater*. - (*Pubblicità*). - Il decreto di apertura dell'amministrazione di sostegno deve essere immediatamente annotato a cura del cancelliere nell'apposito registro delle amministrazioni di sostegno, nel quale dovranno essere altresì annotati il decreto di chiusura ed ogni altro provvedimento assunto dal giudice tutelare nel corso dell'amministrazione di sostegno.

Se la durata dell'incarico è a tempo indeterminato il decreto di apertura dell'amministrazione di sostegno e quello di chiusura devono essere comunicati, entro dieci giorni, all'ufficiale dello stato civile per le annotazioni in margine all'atto di nascita del beneficiario.

Art. 413-*quinqüies*. - (*Soggetti*). - Il ricorso per l'istituzione dell'amministrazione di sostegno può essere proposto dallo stesso soggetto beneficiario, anche se minore, interdetto o inabilitato, ovvero da uno dei soggetti indicati nell'articolo 417.

Se il ricorso concerne persona interdetta o inabilitata il medesimo è presentato congiuntamente all'istanza di revoca dell'interdizione o dell'inabilitazione davanti al giudice competente per quest'ultima.

I soggetti indicati nel primo comma nonché i responsabili dei servizi sanitari e sociali direttamente impegnati nella cura e assistenza della persona, ove a conoscenza di fatti tali da rendere opportuna l'apertura del procedimento di amministrazione di sostegno, sono tenuti a proporre al giudice tutelare il ricorso di cui all'articolo 413-*sexies* o a fornirne comunque notizia al pubblico ministero.

Art. 413-*sexies*. - (*Procedimento*). - Il ricorso per l'istituzione dell'amministrazione di sostegno deve indicare le generalità del beneficiario, la sua dimora abituale, le ragioni per cui si richiede la nomina, il nominativo ed il domicilio, se conosciuti dall'istante, del coniuge, dei discendenti, degli ascendenti, dei fratelli e dei conviventi del beneficiario.

Al ricorso deve essere allegata la certificazione degli accertamenti effettuati ovvero una certificazione medica rilasciata da un medico dipendente del Servizio sanitario nazionale o dal medico convenzionato per l'assistenza di base, attestante la natura della malattia o menomazione e gli effetti ostativi o limitativi sulle capacità dell'interessato.

Il giudice tutelare deve sentire direttamente la persona cui il procedimento si riferisce recandosi, ove occorra, nel luogo in cui questa si trova e deve tener conto, compatibilmente con gli interessi e le esigenze di protezione della persona, dei bisogni e delle richieste di questa.

Il giudice tutelare provvede, assunte le necessarie informazioni e sentiti i soggetti di cui all'articolo 413-*quinquies*; in caso di mancata comparizione provvede comunque sull'istanza. Dispone altresì, anche d'ufficio, tutti i mezzi istruttori utili ai fini della decisione.

Il giudice tutelare può, in ogni tempo, modificare o integrare, anche d'ufficio, le decisioni assunte con il decreto di nomina dell'amministratore di sostegno.

In ogni caso, nel procedimento di nomina dell'amministratore di sostegno, interviene il pubblico ministero.

Art. 413-septies. - (Scelta dell'amministratore di sostegno). - La scelta dell'amministratore di sostegno avviene con esclusivo riguardo alla cura ed agli interessi della persona del beneficiario. Nella scelta, il giudice tutelare deve, ove possibile, preferire il soggetto designato dal genitore superstite con testamento, atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero il coniuge che non sia separato legalmente, la persona stabilmente convivente, il padre, la madre, il figlio o il fratello, il parente entro il quarto grado.

Il giudice tutelare, quando ne ravvisa l'opportunità, può chiamare all'incarico di amministratore di sostegno anche altra persona idonea, ovvero uno dei soggetti di cui al titolo II al cui legale rappresentante ovvero alla persona che questi ha facoltà di delegare con atto depositato presso l'ufficio del giudice tutelare, competono tutti i doveri e tutte le facoltà previste nel presente capo.

Art. 413-octies. - (Effetti dell'amministrazione di sostegno). - Per tutti gli atti che non formano oggetto dell'amministrazione di sostegno, il beneficiario conserva la capacità di agire.

Il beneficiario dell'amministrazione di sostegno può in ogni caso compiere personalmente gli atti necessari a soddisfare le esigenze della propria vita quotidiana.

Art. 413-nonies. - (Doveri dell'amministratore di sostegno). - Nello svolgimento dei suoi compiti l'amministratore di sostegno deve tener conto dei bisogni e delle aspirazioni del beneficiario.

L'amministratore di sostegno deve tempestivamente informare il beneficiario circa gli atti da compiere nel corso della gestione. In caso di contrasto, di scelte o di atti dannosi ovvero di negligenza nel perseguire l'interesse o nel soddisfare i bisogni o le richieste del beneficiario, questi, il pubblico ministero o gli altri soggetti di cui all'articolo 413-*quinquies* possono ricorrere al giudice tutelare, che adotta con decreto motivato gli opportuni provvedimenti.

Art. 413-*decies*. - (*Norme applicabili all'amministrazione di sostegno*). - Salvo che il giudice tutelare abbia diversamente disposto, si applicano all'amministratore di sostegno le disposizioni di cui agli articoli da 349 a 353 e da 374 a 387. I provvedimenti di cui agli articoli 375 e 376 sono emessi dal giudice tutelare.

All'amministratore di sostegno si applicano altresì, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 596. È nulla in ogni caso qualsiasi convenzione stipulata, anche indirettamente, tra l'amministratore di sostegno ed il beneficiario prima che sia decorso almeno un anno dalla cessazione dell'amministrazione di sostegno e, se prescritta, dall'approvazione del conto finale.

Art. 413-*undecies*. - (*Atti compiuti dal beneficiario o dall'amministratore di sostegno in violazione di norme di legge o delle disposizioni del giudice*). - Gli atti compiuti dall'amministratore di sostegno in violazione di disposizioni di legge, od in eccesso rispetto all'oggetto dell'incarico o ai poteri conferitigli dal giudice possono essere annullati su istanza dell'amministratore di sostegno, del pubblico ministero, del beneficiario o dei suoi eredi ed aventi causa.

Possono essere parimenti annullati su istanza dell'amministratore di sostegno, del beneficiario, o dei suoi eredi ed aventi causa, gli atti compiuti personalmente dal beneficiario in violazione delle disposizioni di legge o di quelle contenute nel decreto che istituisce l'amministrazione di sostegno.

Le azioni relative si prescrivono nel termine di cinque anni dal giorno in cui l'atto è stato compiuto.

Resta ferma la disposizione del secondo comma dell'articolo 413-*octies*.

Art. 413-*duodecies*. - (*Revoca dell'amministrazione di sostegno*). - Quando il beneficiario, l'amministratore di sostegno, il pubblico ministero o taluno dei soggetti di cui all'articolo 413-*quinquies*, ritengono che si siano determinati i presupposti per la cessazione dell'amministrazione di sostegno, o per la sostituzione dell'amministratore, rivolgono istanza motivata al giudice tutelare.

L'istanza è comunicata al beneficiario ed all'amministratore di sostegno.

Il giudice tutelare provvede con decreto motivato, acquisite le necessarie informazioni e disposti gli opportuni mezzi istruttori.

Il giudice tutelare provvede altresì, anche d'ufficio, alla dichiarazione di cessazione dell'amministrazione di sostegno quando questa si sia rivelata inadatta a realizzare la piena tutela del beneficiario. In tale ipotesi, se ritiene che si debba promuovere giudizio di interdizione o di inabilitazione, ne informa il pubblico ministero, affinché vi provveda. In questo caso l'amministrazione di sostegno cessa con la nomina del tutore o del curatore provvisorio ai sensi dell'articolo 419, ovvero con la dichiarazione di interdizione o di inabilitazione».

Art. 4.

1. Nel titolo XII del libro primo del codice civile, prima dell'articolo 414 sono inserite le seguenti parole:

«CAPO II. - Della interdizione, della inabilitazione e della incapacità naturale».

2. L'articolo 414 del codice civile è sostituito dal seguente:

«Art. 414. - (*Persone che possono essere interdette*). - Il maggiore di età e il minore

emancipato, i quali si trovano in condizioni di abituale infermità di mente che li rende incapaci di provvedere ai propri interessi, sono interdetti quando ciò è necessario per assicurare la loro adeguata protezione».

Art. 5.

1. Nel primo comma dell'articolo 417 del codice civile, le parole «possono essere promosse dal coniuge» sono sostituite dalle seguenti: «possono essere promosse dalla persona indicata negli articoli 414 e 415, dal coniuge, dalla persona stabilmente convivente».

Art. 6.

1. All'articolo 418 del codice civile è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Se nel corso del giudizio di interdizione o di inabilitazione, ovvero nel corso della tutela e della curatela, appare opportuno applicare l'amministrazione di sostegno, il giudice, d'ufficio o ad istanza di parte, dispone la trasmissione del procedimento al giudice tutelare».

Art. 7.

1. Il terzo comma dell'articolo 424 del codice civile è sostituito dal seguente:

«Nella scelta del tutore dell'interdetto e del curatore dell'inabilitato il giudice tutelare individua di preferenza la persona più idonea all'incarico tra i soggetti, e con i criteri, indicati nell'articolo 413-*septies*».

Art. 8.

1. All'articolo 427 del codice civile, al primo comma è premesso il seguente:

«Nella sentenza che pronuncia l'interdizione o l'inabilitazione, o in successivi prov-

vedimenti dell'autorità giudiziaria, può stabilirsi che taluni atti di ordinaria amministrazione possano essere compiuti dall'interdetto senza l'intervento ovvero con l'assistenza del tutore, o che taluni atti eccedenti l'ordinaria amministrazione possano essere compiuti dall'inabilitato senza l'assistenza del curatore».

Art. 9.

1. All'articolo 429 del codice civile è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Se nel corso del giudizio per la revoca dell'interdizione o dell'inabilitazione appare opportuno che, successivamente alla revoca, il soggetto sia assistito dall'amministratore di sostegno, il tribunale, d'ufficio o ad istanza di parte, dispone la trasmissione degli atti al giudice tutelare».

CAPO III

NORME DI ATTUAZIONE, DI COORDINAMENTO E FINALI

Art. 10.

1. L'articolo 44 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, approvate con regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, è sostituito dal seguente:

«Art. 44. Il giudice tutelare può convocare in qualunque momento il tutore, il protutore, il curatore e l'amministratore di sostegno allo scopo di chiedere informazioni, chiarimenti e notizie sulla gestione della tutela, della curatela o dell'amministrazione di sostegno, e di dare istruzioni inerenti agli interessi morali e patrimoniali del minore o del beneficiario».

Art. 11.

1. Dopo l'articolo 46 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, approvate con regio decreto 30 marzo 1942, n.318, è inserito il seguente:

«Art. 46-*bis*. Gli atti e i provvedimenti relativi ai procedimenti previsti dal titolo XII del libro primo del codice civile non sono soggetti all'obbligo di registrazione e sono esenti dal contributo previsto dall'articolo 9 della legge 27 dicembre 1999, n. 488».

2. Le disposizioni introdotte dal comma 1, relativamente ai procedimenti previsti dal capo II del titolo XII del libro primo del codice civile, come modificato dalla presente legge, si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2002.

3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in lire 7.200 milioni a decorrere dall'anno 2002, si provvede mediante utilizzo delle proiezioni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, per l'anno 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.

4. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 12.

1. L'articolo 47 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, approvate con regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, è sostituito dal seguente :

«Art. 47. Presso l'ufficio del giudice tutelare sono tenuti un registro delle tutele dei minori e degli interdetti, un registro delle cu-

ratele dei minori emancipati e degli inabilitati ed un registro delle amministrazioni di sostegno».

Art. 13.

1. Dopo l'articolo 49 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, approvate con regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, è inserito il seguente:

«Art. 49-*bis*. Nel registro delle amministrazioni di sostegno, in un capitolo speciale per ciascuna di esse, si devono annotare a cura del cancelliere:

a) la data e gli estremi essenziali del provvedimento che dispone l'amministrazione di sostegno, e di ogni altro provvedimento assunto dal giudice nel corso della stessa, compresi quelli emanati in via d'urgenza ai sensi dell'articolo 413-*ter* del codice;

b) le complete generalità della persona beneficiaria;

c) le complete generalità dell'amministratore di sostegno o del legale rappresentante del soggetto che svolge la relativa funzione, quando non si tratta di persona fisica;

d) la data e gli estremi essenziali del provvedimento che dispone la revoca o la chiusura dell'amministrazione di sostegno».

Art. 14.

1. Nell'articolo 92, primo comma, dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, dopo le parole «procedimenti cautelari,» sono inserite le seguenti «, ai procedimenti per l'adozione di provvedimenti in materia di amministrazione di sostegno, di interdizione, di inabilitazione, ai procedimenti».

Art. 15.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

DISEGNO DI LEGGE N. 1968

D'INIZIATIVA DEL SENATORE MANCONI

CAPO I

OBBLIGHI DELLA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE

Art. 1.

*(Qualità e diritti delle persone
non autosufficienti)*

1. Si considera non autosufficiente la persona di qualsiasi età che, anche se non interdetta o inabilitata, fisicamente o psichicamente, non è autonoma nell'espletamento delle funzioni proprie della vita quotidiana tanto da rendere necessario un intervento assistenziale permanente nella sfera individuale o in quella di relazione.

2. Ogni persona non autosufficiente ha diritto di vivere con il massimo di autonomia psicologica, fisica, economica e giuridica possibile nella propria abitazione, nell'ambito della propria famiglia e nella comunità locale di abituale dimora con le garanzie stabilite dalle leggi nazionali e regionali vigenti.

Art. 2.

(Prestazioni obbligatorie)

1. La qualità di persona non autosufficiente, risultante dagli accertamenti di cui al decreto-legge 12 dicembre 1980, n. 851, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 febbraio 1981, n. 18, e all'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o, in mancanza, da diagnosi clinica dello specialista

della unità sanitaria locale di residenza o con essa convenzionato, dà diritto alle prestazioni sociali di cui al titolo terzo del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e successive modificazioni, a quelle sanitarie di cui alle leggi 4 agosto 1955, n. 692, 12 febbraio 1968, n. 132, 13 maggio 1978, n. 180, 23 dicembre 1978, n. 833, nonché alle prestazioni socio-sanitarie stabilite con leggi regionali per persone non autosufficienti, con riguardo particolare all'assistenza domiciliare domestica e socio-sanitaria, ai centri diurni, al servizio di aiuto personale e alle prestazioni economiche previste da tali leggi.

2. Le leggi regionali, fissano i requisiti per la gratuità totale o parziale delle prestazioni di cui al comma 1.

3. Gli interventi e le prestazioni a favore della persona non autosufficiente hanno carattere di priorità nei programmi e nei piani di finanziamento di tutti gli enti pubblici e le disposizioni contenute nel presente articolo hanno valore di principi generali ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione della Repubblica.

4. I comuni tenuti alle prestazioni socio-assistenziali a favore della persona non autosufficiente sono tenuti ad associarsi, qualora il loro ambito territoriale sia minore di quello di competenza dell'unità sanitaria locale, di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni. Trascorsi sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede alla costituzione delle associazioni obbligatorie il presidente della giunta regionale, secondo le disposizioni dei rispettivi statuti regionali e, in mancanza, il commissario del Governo.

5. Gli enti locali e le altre pubbliche amministrazioni, competenti in materia di servizi sociali, assistenziali e sanitari, sono tenuti a coordinare gli interventi e i finanziamenti tramite gli accordi di programma di cui all'articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142, o tramite le convenzioni di cui all'articolo 24 della stessa legge.

6. I comuni e le regioni, trascorso infruttuosamente un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono surrogati nella stipula degli atti di cui al comma 5, rispettivamente, da commissari *ad acta* nominati dal presidente della giunta regionale o dal commissario del Governo.

7. Tutte le pubbliche amministrazioni di cui al presente articolo possono stipulare convenzioni con soggetti privati, con o senza fini di lucro, per il compimento delle prestazioni di propria competenza, obbligandoli contestualmente a svolgere e far verificare i propri servizi secondo i principi indicati negli accordi di programma o nelle convenzioni, di cui al comma 5 del presente articolo.

CAPO II

ACCORDO DI AFFIDAMENTO A FAVORE DI PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI

Art. 3.

(Parti dell'accordo)

1. Fermi restando gli obblighi della pubblica amministrazione di cui al capo I, i soggetti interessati possono stipulare accordi di affidamento a favore delle persone non autosufficienti.

2. Ciascuno dei genitori, anche adottivi o affidatari, può sottoscrivere un accordo di affidamento della persona non autosufficiente, efficace immediatamente o dopo la propria morte o quando ne faccia espressa richiesta all'affidatario, con:

a) persone singole o famiglie possibilmente scelte dai genitori tra quelle che conoscono la persona non autosufficiente;

b) comunità gestite da associazioni di volontariato, di mutuo aiuto, cooperative sociali, fondazioni e istituzioni pubbliche di as-

sistenza o beneficenza che, di preferenza, si trovino nell'ambito della comunità locale di abituale dimora della persona non autosufficiente e purchè le stesse non abbiano più di altre cinque persone ospiti nello stesso luogo;

c) servizi sociali di comuni o di unità sanitarie locali.

3. In mancanza dei genitori o in caso di loro incapacità a esercitare la potestà, l'accordo può essere stipulato da parenti entro il quarto grado e da affini entro il terzo grado della persona non autosufficiente; in mancanza di questi dal sindaco del comune di sua abituale dimora, su proposta dei servizi sociali del comune o della unità sanitaria locale.

4. Qualora la persona non autosufficiente sia interdetta o inabilitata, la stipula può essere effettuata, rispettivamente, dal tutore o dal curatore.

5. Qualora l'affidatario sia una famiglia, l'accordo è sottoscritto da tutti i suoi membri maggiorenni.

Art. 4.

(Procedimento)

1. L'accordo deve essere notificato a cura degli affidanti, subito dopo la sua stipula, ai servizi sociali di abituale dimora dell'affidato e al giudice tutelare, che provvede alla nomina dell'amministratore di sostegno, di cui all'articolo 10, che può anche essere l'affidatario.

2. L'accordo non ha effetto se al momento dell'inizio dell'esecuzione l'affidato manifesta esplicito dissenso, le cui motivazioni sono confermate dal giudice tutelare.

3. L'esecuzione dell'accordo inizia con un periodo di prova di sei mesi, rinnovabile, sotto la vigilanza del giudice tutelare. Al termine di tale periodo, il giudice tutelare dichiara l'efficacia definitiva dell'accordo o ne dispone la sospensione o la risoluzione.

In tale ultimo caso, il giudice tutelare invita, nell'ordine, i soggetti di cui all'articolo 3 a stipulare, se del caso e sentito l'affidando, un nuovo accordo.

4. Ciascuna delle parti può recedere dall'accordo, prima dell'inizio della sua esecuzione, con semplice comunicazione scritta all'altra parte, notificata anche al giudice tutelare e ai servizi sociali di cui al comma 1 del presente articolo, con cessazione di tutti gli effetti dell'accordo, fatta salva la rifusione delle spese sostenute.

5. Ciascuna delle parti può recedere dall'accordo, in corso di esecuzione, per giustificato motivo convalidato dal giudice tutelare, con cessazione di tutti gli effetti dell'accordo, fatta salva la rifusione delle spese sostenute.

Art. 5.

(Obblighi delle parti)

1. L'affidatario provvede:

a) all'assistenza e al mantenimento della persona non autosufficiente, possibilmente nella abitazione della medesima o presso di sè;

b) ad atti di amministrazione ordinaria dei beni della persona non autosufficiente, quali il prelevamento degli eventuali ratei di pensioni o assegni, il pagamento di pigioni, utenze e tributi, la riscossione di fitti, canoni e salari, qualora non sia stato nominato amministratore di sostegno e sia stato a ciò espressamente delegato dall'amministratore di sostegno in carica.

2. L'affidatario è tenuto a presentare rendiconto:

a) annuale, al giudice tutelare, dell'andamento dell'esecuzione dell'accordo e della qualità dei risultati dell'affidamento, informandolo circa le generali condizioni di vita personale e sociale dell'affidato;

b) annuale, al giudice tutelare, dell'amministrazione dei beni dell'affidato, qualora sia stato nominato amministratore di sostegno;

c) semestrale, all'amministratore di sostegno, dell'attività di gestione svolta su delega dello stesso.

3. L'affidante provvede alla stipula di polizze assicurative a favore dell'affidatario, in ordine alla responsabilità civile dell'affidato per danni a terzi o allo stesso affidatario e agli infortuni.

4. L'affidante può designare nell'accordo, o con atto separato, una persona o un ente di sua fiducia per la funzione di amministratore di sostegno.

Art. 6.

(Disposizioni di carattere economico)

1. L'affidante può fare testamento, ai sensi dell'articolo 692 del codice civile, e donazioni, ai sensi dell'articolo 793 del codice civile, in favore dell'affidatario.

2. L'affidante è tenuto a:

a) fornire all'amministratore di sostegno l'elenco dei beni mobili e immobili di proprietà dell'affidato;

b) stipulare, secondo le proprie possibilità economiche valutate dal giudice tutelare, un contratto con enti assicurativi o mutualistici, finalizzato alla costituzione di una rendita per sostenere in tutto o in parte i costi necessari all'attività assistenziale dell'affidatario e alla funzione dell'amministratore di sostegno.

3. L'articolo 565 del codice civile è sostituito dal seguente:

«Art. 565 - *(Categorie dei successibili)*. - Nella successione legittima l'eredità si devolve ai discendenti legittimi, agli ascendenti legittimi, ai collaterali, ai parenti naturali, al coniuge, all'affidatario e allo Stato nell'or-

dine e secondo le regole stabilite in questo titolo».

4. L'articolo 572 del codice civile è sostituito dal seguente:

«Art. 572 - (*Successione di altri parenti e dell'affidatario*). - Se alcuno muore senza lasciare prole, nè genitori, nè altri ascendenti, nè fratelli o sorelle e loro discendenti, la successione si apre a favore del parente o dei parenti prossimi, senza distinzione di linea.

In mancanza di parenti fino al quarto grado, la successione si apre a favore dello affidatario.

La successione non ha luogo tra i parenti oltre il sesto grado».

5. La retta, che dovrebbe essere corrisposta dalla pubblica amministrazione in caso di ricovero della persona non autosufficiente in istituto, è attribuita agli affidatari, per un importo pari al 75 per cento del suo ammontare.

Art. 7.

(Norma finale)

1. Per quanto non previsto dalla presente legge, si applicano al contratto di affidamento le disposizioni del codice civile sul contratto a favore di terzi, di cui agli articoli 1411 e seguenti, in quanto compatibili.

CAPO III

FUNZIONI DEL GIUDICE TUTELARE E DELL'AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO

Art. 8.

(Funzioni del giudice tutelare)

1. La presente legge ha il fine di limitare ai casi estremi il ricorso agli istituti dell'ina-

bilitazione e dell'interdizione. Al giudice tutelare fanno carico gli adempimenti espressamente previsti dalla presente legge.

2. Ai fini di cui al comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni al codice civile:

a) all'articolo 414, la parola: «devono» è sostituita dalla seguente: «possono»;

b) all'articolo 417, le parole: «ovvero dal pubblico ministero» e le parole: «o dal pubblico ministero» sono soppresse;

c) l'articolo 418 è abrogato;

d) l'articolo 420 è abrogato.

Art. 9.

(Condizioni per la nomina dell'amministratore di sostegno)

1. Quando una persona si trova nelle condizioni di cui all'articolo 1 o è stato stipulato l'accordo di affidamento di cui al capo II della presente legge o comunque quando una persona per effetto di una grave malattia o menomazione o a causa dell'età avanzata, si trova nell'impossibilità, anche temporanea, di provvedere alla cura dei propri interessi o di amministrare il proprio patrimonio, il giudice tutelare della pretura nel cui circondario la persona ha la residenza o dimora provvede alla nomina dell'amministratore di sostegno, sempre che non sia intervenuta pronuncia di interdizione o di inabilitazione o nomina di tutore o curatore provvisorio.

Art. 10.

(Nomina dell'amministratore di sostegno)

1. Il giudice tutelare provvede alla nomina dell'amministratore di sostegno con decreto motivato immediatamente efficace su istanza dell'interessato o di uno dei soggetti indicati nell'articolo 417 del codice civile, come modificato dalla presente legge, ovvero del re-

sponsabile del servizio sanitario o sociale direttamente impegnato nella cura e nell'assistenza della persona interessata.

2. L'istanza per la nomina dell'amministratore di sostegno può essere presentata, altresì, da chiunque venga a conoscenza dello stato di impossibilità di cui all'articolo 9.

3. La nomina può essere disposta a tempo determinato o a tempo indeterminato. Nel primo caso, scaduto il termine, si applicano per l'eventuale rinnovo le disposizioni di cui alla presente legge.

Art. 11.

(Scelta dell'amministratore di sostegno)

1. La scelta dell'amministratore di sostegno avviene con esclusivo riguardo agli interessi del beneficiario e secondo i criteri previsti per il tutore dall'articolo 348 del codice civile in quanto compatibili. Può essere nominato amministratore di sostegno anche uno studio professionale, un istituto di credito o altro ente, purchè abbia una riconosciuta competenza specifica nel settore della gestione di patrimoni. Può essere nominato amministratore di sostegno l'affidatario, di cui all'articolo 3 della presente legge. Deve essere nominato amministratore di sostegno, fatti salvi i criteri ed il disposto degli articoli 348 e 350 del codice civile, la persona o l'ente designato dall'affidante, di cui all'articolo 3 della presente legge, tranne nel caso in cui quest'ultimo sia il sindaco.

2. Sono applicabili all'amministratore di sostegno gli articoli 349, 350, 351, 352 e 353 del codice civile.

Art. 12.

(Procedimento)

1. L'istanza di nomina prevista dall'articolo 10, comma 1, deve indicare le genera-

lità del beneficiario, la sua residenza o dimora, le ragioni per cui si richiede il decreto, il nominativo ed il domicilio, se conosciuti dall'istante, del coniuge, dei discendenti, degli ascendenti, dei fratelli e dei conviventi del beneficiario.

2. All'istanza, tranne nel caso in cui questa sia presentata da persona prevista dall'articolo 10, comma 2, deve essere allegata la certificazione degli accertamenti di cui all'articolo 2 della presente legge ovvero una certificazione medica rilasciata da un medico dipendente del Servizio sanitario nazionale, o dal medico convenzionato per l'assistenza di base, attestante la natura della malattia o menomazione e gli effetti ostativi o limitativi sulle capacità dell'interessato.

3. Il giudice tutelare può sentire direttamente la persona cui il procedimento si riferisce recandosi, ove occorra, nel luogo ove essa si trova; tiene conto in ogni sua decisione, compatibilmente con gli interessi della persona, dei bisogni e delle richieste di questa.

4. Il giudice tutelare può chiedere ulteriori chiarimenti al medico che ha rilasciato la certificazione di cui al comma 2.

5. Il giudice tutelare assume le necessarie informazioni e convoca o interpella, ove possibile, il coniuge, i discendenti, gli ascendenti, i fratelli, i conviventi e l'affidante e l'affidatario della persona cui il procedimento si riferisce.

6. Il giudice tutelare può in ogni tempo modificare o integrare, anche d'ufficio, le decisioni assunte con il decreto di nomina dell'amministratore di sostegno.

7. In caso di straordinaria necessità e urgenza il giudice tutelare può nominare immediatamente un amministratore di sostegno provvisorio e assumere i provvedimenti urgenti che possono occorrere per la cura dell'interessato e per l'amministrazione e la conservazione del patrimonio di questi.

8. Il pubblico ministero deve intervenire nel procedimento di nomina dell'amministra-

tore di sostegno a pena di nullità rilevabile d'ufficio.

Art. 13.

(Poteri dell'amministratore di sostegno)

1. Il giudice tutelare, nell'emanare il decreto di nomina dell'amministratore di sostegno, stabilisce quali sono gli atti, anche di natura processuale, che l'amministratore ha il potere di compiere nell'interesse del beneficiario.

2. Salvo che il giudice tutelare disponga diversamente, gli atti di straordinaria amministrazione che rientrano fra quelli indicati nel comma 1 non possono essere compiuti dall'amministratore di sostegno senza la specifica autorizzazione del giudice stesso. In mancanza, tali atti possono essere annullati dal giudice tutelare, su istanza del pubblico ministero, del beneficiario, dei suoi eredi o degli aventi causa.

3. L'azione di cui al comma 2 si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui l'atto è stato compiuto.

Art. 14.

(Assistenza necessaria)

1. Il giudice tutelare può disporre che determinati atti possano essere compiuti dal beneficiario solo con l'assistenza dell'amministratore di sostegno. Se tali atti sono compiuti senza la prescritta assistenza, possono essere annullati su istanza dell'amministratore di sostegno, del pubblico ministero, del beneficiario, dei suoi eredi e degli aventi causa.

2. L'azione di cui al comma 1 si prescrive nel termine di cinque anni dal momento in cui l'atto è stato compiuto.

Art. 15.

(Pubblicità)

1. I provvedimenti di cui agli articoli 12, 13 e 14 devono essere immediatamente annotati a cura del cancelliere nell'apposito registro e comunicati entro dieci giorni all'ufficiale dello stato civile per le annotazioni in margine all'atto di nascita.

Art. 16.

(Doveri dell'amministratore di sostegno).

1. Nello svolgimento dei suoi compiti l'amministratore di sostegno deve tenere sempre presente il superiore interesse del beneficiario. Ove possibile e opportuno e considerate anche le condizioni del beneficiario, egli deve tenere conto delle sue aspirazioni e realizzarle. Egli, comunque, deve amministrare il patrimonio con la diligenza del buon padre di famiglia.

2. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 378, 380 e 381 del codice civile. Oltre a presentare rendiconto annuale dell'attività di gestione, l'amministratore deve informare il giudice tutelare circa le generali condizioni di vita personale e sociale del beneficiario.

3. L'ufficio di amministratore di sostegno è remunerato in proporzione all'entità degli interessi da curare, nella misura prevista dalle tariffe professionali vigenti o, in mancanza, secondo equità. In caso di modesta entità degli interessi e dell'impegno per l'attività di gestione, il giudice tutelare, nel decreto di nomina, può disporre la gratuità dell'ufficio. In tale ultimo caso, la scelta dell'amministratore di sostegno avviene, di preferenza, nell'ambito del volontariato.

4. Su richiesta del giudice o del beneficiario, l'amministratore di sostegno è tenuto a informare tempestivamente il beneficiario circa gli atti compiuti nel corso della ge-

stione. In caso di inosservanza si applica la disposizione di cui al comma 6.

5. Nel caso di contrasto tra la volontà del beneficiario e quella dell'amministratore di sostegno, ovvero se sia stato o stia per essere compiuto da quest'ultimo un atto dannoso per il beneficiario, ovvero nel caso in cui l'amministratore di sostegno trascuri ingiustificatamente di perseguire il superiore interesse o di soddisfare i bisogni o le richieste del beneficiario, questi o i soggetti indicati all'articolo 10, commi 1 e 2, possono ricorrere al giudice tutelare affinché siano adottati opportuni provvedimenti.

6. Il giudice tutelare, se ritiene fondata la richiesta di cui al comma 5, indica quali sono gli atti da compiere. Nei casi più gravi, si applica nei confronti dell'amministratore di sostegno l'articolo 384 del codice civile.

Art. 17.

(Revoca del provvedimento)

1. Quando il beneficiario, l'amministratore di sostegno o i soggetti di cui all'articolo 10

ritengono che si siano determinati i presupposti per la cessazione dell'amministrazione di sostegno o per la sostituzione dell'amministratore, rivolgono istanza motivata al giudice tutelare.

2. L'istanza è comunicata al beneficiario e all'amministratore di sostegno.

3. Il giudice tutelare provvede con decreto motivato, acquisite le necessarie informazioni.

Art. 18.

(Gratuità degli atti e dei provvedimenti)

1. Gli atti e i provvedimenti del procedimento di nomina e revoca dell'amministratore di sostegno non sono soggetti all'obbligo della registrazione e sono esenti dall'imposta di bollo.

DISEGNO DI LEGGE N. 3491

D'INIZIATIVA DEI SENATORI RIPAMONTI ED ALTRI

CAPO I

FINALITÀ DELLA LEGGE
E DEFINIZIONE
DI AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO

Art. 1.

(Finalità)

1. Ogni persona non autosufficiente ha diritto di vivere con il massimo di autonomia fisica, psicologica, economica e giuridica possibile nella propria abitazione, nell'ambito della propria famiglia e nella comunità locale di abituale dimora, con le garanzie stabilite dalle leggi nazionali e regionali vigenti.

2. La presente legge abroga l'istituto dell'inabilitazione e ha lo scopo di limitare ai casi estremi il ricorso all'istituto dell'interdizione.

3. Al giudice tutelare fanno capo gli obblighi previsti dalla presente legge.

4. Ai fini del comma 2 sono apportate le seguenti modifiche al codice civile:

a) all'articolo 414 la parola «devono» è sostituita dalla parola «possono»;

b) l'articolo 415 è abrogato;

c) negli articoli 416 e successivi, la parola «inabilitazione» è sostituita con «amministrazione di sostegno».

Art. 2.

(Definizione di amministratore di sostegno)

1. L'amministratore di sostegno ha una funzione di supporto gestionale, sia economico che in relazione alle necessità di vita, nei confronti di coloro che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 3.

2. Può essere nominato amministratore di sostegno l'ufficio pubblico di tutela del luogo di residenza di cui all'articolo 4 oppure, qualora il giudice lo ritenga opportuno, un familiare o altra persona.

3. È compito dell'amministratore di sostegno occuparsi degli interessi e delle necessità del beneficiario, attraverso la gestione economica e la risposta ai suoi bisogni.

4. Per quanto possibile l'amministratore di sostegno concorda il suo operato, nei progetti e nelle modalità, con il beneficiario.

Art. 3.

(Beneficiari)

1. Possono usufruire dell'amministrazione di sostegno tutti coloro che non sono autosufficienti, in modo permanente o temporaneo, nell'espletamento delle funzioni proprie della vita quotidiana, tanto da rendere necessario un intervento assistenziale nella sfera individuale o in quella di relazione.

2. Sono altresì beneficiari dell'amministrazione di sostegno i minori emancipati e coloro, ai sensi della legislazione previgente, erano soggetti ad inabilitazione.

CAPO II

DISCIPLINA DELL'UFFICIO PUBBLICO
DI TUTELA

Art. 4.

(Istituzione dell'ufficio pubblico di tutela)

1. Ogni regione, comprese le provincie autonome di Trento e di Bolzano, istituisce, presso ciascuna azienda sanitaria locale (ASL), l'ufficio pubblico di tutela. Esso è coordinato da un dirigente laureato in discipline umanistiche o economiche, avente conoscenza delle problematiche di gestione in campo economico e sociale, coadiuvato da due operatori esperti nelle stesse materie.

2. L'ufficio è incaricato direttamente di tutela e amministrazioni di sostegno: per adempiere a esse si avvale di dipendenti o di collaboratori esterni, scelti tra liberi professionisti che abbiano dato la loro disponibilità a tali incarichi o tra coloro che già si occupano, nell'ambito dei servizi socio-sanitari o delle associazioni di volontariato, della persona interessata e si dichiarino disponibili ad assumere gli incarichi di cui al presente comma.

Art. 5.

(Compiti dell'ufficio)

1. È compito dell'ufficio svolgere attività di coordinamento e di controllo dei tutori e amministratori, siano essi dipendenti o collaboratori esterni. Qualora, per un qualsiasi motivo, il giudice tutelare ritenga di nominare altra persona, l'operato di quest'ultima sarà comunque sottoposto alla supervisione dell'ufficio e agli stessi obblighi degli altri operatori.

2. È altresì compito dell'ufficio fornire attività di consulenza alle persone in stato di difficoltà e a coloro che ne hanno cura.

3. Ciascun tutore o amministratore può avere in carico un massimo di dieci persone, preferibilmente residenti nella stessa zona o presso la stessa struttura.

4. È fatto obbligo a ciascun tutore o amministratore di recarsi presso la persona assistita almeno una volta alla settimana, al fine di rendersi conto delle sue necessità e concordare, quando possibile, gli impegni; ciascun operatore deve presentare all'ufficio:

a) una relazione annuale sulla gestione economica;

b) una relazione semestrale circa le condizioni di vita, personale e sociale, della persona.

5. Le relazioni di cui al comma 4 sono trasmesse in copia al giudice tutelare.

CAPO III

DISCIPLINA DELL'AMMINISTRATORE
DI SOSTEGNO

Art. 6.

*(Condizioni per la nomina
dell'amministratore di sostegno)*

1. Quando una persona per effetto di una grave malattia o menomazione o a causa dell'età avanzata, o per altri motivi, si trovi nell'impossibilità, anche temporanea, di provvedere alla cura dei propri interessi o di amministrare il proprio patrimonio, sempre che non sia intervenuta pronuncia di interdizione, il giudice tutelare del luogo dove la persona ha la dimora abituale può provvedere alla nomina dell'amministratore di sostegno.

2. Per tutti gli atti che non formano oggetto dell'amministrazione di sostegno la persona beneficiaria conserva la piena capacità di agire.

3. Qualora la causa dell'impossibilità ad attendere ai propri interessi comporti un in-

debolimento delle capacità psichiche (malattia mentale grave, demenza, *handicap* psichico, coma, o comunque un indebolimento delle capacità psichiche) l'attività dell'amministratore di sostegno è sottoposta al controllo periodico del giudice tutelare e la capacità d'agire del titolare è ridotta; qualora invece vi siano degli impedimenti esclusivamente di tipo fisico (*handicap* motori, malattie che richiedono lungodegenze o altri impedimenti di tipo fisico) la gestione è concordata tra l'amministratore e il beneficiario, fatta salva la possibilità per quest'ultimo di ricorrere al giudice in caso di disaccordo.

Art. 7.

(Nomina dell'amministratore di sostegno)

1. Il giudice tutelare provvede alla nomina dell'amministratore di sostegno con decreto motivato immediatamente efficace, su istanza dell'interessato o di uno dei soggetti indicati nell'articolo 417 del codice civile, ovvero del responsabile del servizio sanitario o sociale direttamente impegnato nella cura e nell'assistenza della persona interessata.

2. L'istanza può essere presentata altresì da chiunque venga a conoscenza della sussistenza delle condizioni di cui all'articolo 3.

3. Il giudice tutelare può procedere anche d'ufficio.

4. La nomina dell'amministratore di sostegno può essere disposta a tempo determinato o indeterminato. Nel primo caso il giudice tutelare, sentita la persona beneficiaria e assunte le necessarie informazioni, può prorogare la durata dell'amministrazione di sostegno.

Art. 8.

(Procedimento)

1. L'istanza di nomina di cui all'articolo 7 deve indicare le generalità della persona be-

neficiaria, la sua dimora abituale, le ragioni per cui si richiede il decreto, il nominativo e il domicilio, se conosciuti, dell'istante, del coniuge, dei discendenti, degli ascendenti, dei fratelli e dei conviventi del beneficiario.

2. Qualora sia possibile l'istanza deve essere accompagnata da certificazione medica rilasciata da un medico dipendente del Servizio sanitario nazionale o del medico di famiglia, attestante la natura della malattia, della denominazione o del disagio e gli effetti ostativi o limitativi sulla capacità dell'interessato.

3. Il pubblico ministero può intervenire nel procedimento.

4. Il giudice tutelare, ove possibile, deve sentire direttamente la persona cui il procedimento si riferisce, recandosi eventualmente nel luogo ove essa si trova; tiene conto in ogni sua decisione, compatibilmente con gli interessi della persona, dei bisogni e delle richieste di questa.

5. Il giudice tutelare assume le necessarie informazioni e interpella, ove possibile, le persone di cui al comma 1. Può altresì chiedere chiarimenti al medico che ha rilasciato la certificazione di cui al comma 2.

6. In caso di necessità, il giudice tutelare può nominare immediatamente l'ufficio di tutela anche in via provvisoria e assumere i provvedimenti urgenti che occorrono per la cura dell'interessato e per la conservazione del suo patrimonio.

7. Il giudice tutelare può integrare o modificare in qualsiasi momento, anche d'ufficio, le decisioni prese con il decreto di nomina dell'amministratore di sostegno.

8. Il provvedimento di nomina è immediatamente efficace.

Art. 9.

(Istanza proposta dall'interessato)

1. Qualora l'istanza sia stata proposta dall'interessato essa deve contenere solo le generalità di quest'ultimo, il suo domicilio, le motivazioni della richiesta e avere in allegato, se esistente, la documentazione medica attestante lo stato di necessità.

2. Il giudice tutelare, sentito il richiedente ed effettuati gli accertamenti del caso, provvede immediatamente.

Art. 10.

(Impugnazione del provvedimento)

1. I provvedimenti di nomina e di modifica dei poteri dell'amministratore di sostegno sono reclamabili alla corte d'appello entro quindici giorni dalla loro comunicazione, su istanza dell'interessato o di uno dei soggetti indicati nell'articolo 417 del codice civile, ovvero del responsabile del servizio sanitario o sociale direttamente impegnato nella cura e nell'assistenza della persona interessata.

2. La corte d'appello decide in camera di consiglio.

3. Per quanto non disposto espressamente nella presente legge, si applicano le disposizioni relative ai procedimenti in camera di consiglio.

Art. 11.

(Poteri dell'amministrazione di sostegno)

1. Nel decreto di nomina dell'amministratore di sostegno il giudice stabilisce quali sono gli atti, anche di natura processuale, che l'amministratore di sostegno ha il potere di compiere nell'interesse del beneficiario.

2. Salvo che venga disposto diversamente, gli atti di straordinaria amministrazione che

rientrano tra quelli indicati nel comma 1 non possono essere compiuti dall'amministratore di sostegno senza la specifica autorizzazione del giudice stesso. Qualora il beneficiario sia nel pieno possesso delle proprie facoltà mentali, tale autorizzazione è sostituita dal suo consenso. In entrambi i casi, in mancanza, tali atti possono essere annullati dal giudice tutelare su istanza del beneficiario, dei suoi eredi o degli aventi causa, o del pubblico ministero.

3. L'azione si prescrive in cinque anni del giorno in cui l'atto è stato compiuto.

Art. 12.

(Atti compiuti dalla persona beneficiaria)

1. Gli atti che formano oggetto dell'amministrazione di sostegno, qualora vengano compiuti dalla persona beneficiaria e in caso di ridotta capacità psichica della stessa, possono essere annullati dal giudice tutelare su istanza dell'amministratore di sostegno o del pubblico ministero.

2. L'azione si prescrive in cinque anni dal momento in cui l'atto è stato compiuto.

Art. 13.

(Pubblicità)

1. Il provvedimento di nomina dell'amministratore di sostegno deve essere immediatamente annotato a cura del cancelliere nel registro delle amministrazioni di sostegno e comunicato entro dieci giorni all'ufficiale di stato civile per le annotazioni in margine dell'atto di nascita.

2. Il registro delle amministrazioni di sostegno deve riportare:

a) le generalità e il domicilio della persona beneficiaria;

b) la data e gli estremi essenziali del provvedimento di apertura dell'amministrazione di sostegno;

c) l'indicazione del nominativo della persona nominata dall'ufficio di tutela e, nel caso si tratti di collaboratore esterno o terzo indicato dal giudice tutelare, le generalità e il domicilio;

d) le eventuali modifiche al provvedimento;

e) la data di chiusura dell'amministrazione di sostegno.

Art. 14.

(Doveri dell'amministrazione di sostegno)

1. Nello svolgimento dei suoi compiti l'amministratore di sostegno deve sempre salvaguardare l'interesse del beneficiario. Ove possibile, e considerate anche le condizioni del beneficiario, deve tenere conto delle richieste e aspirazioni di quest'ultimo. Deve agire con la diligenza del buon padre di famiglia.

2. Su richiesta del giudice o del beneficiario, l'amministratore di sostegno è tenuto a informare tempestivamente il beneficiario circa gli atti compiuti nel corso della gestione. È comunque tenuto, quando le condizioni del beneficiario lo consentano, a consultarsi con lui prima del compimento degli atti di gestione che comportino una qualche discrezionalità.

3. Nel caso di contrasto tra la volontà del beneficiario e quella dell'amministratore di sostegno, ovvero qualora sia stato o stia per essere compiuto da quest'ultimo un atto dannoso per il beneficiario, ovvero qualora l'amministratore di sostegno trascuri ingiustificatamente di perseguire l'interesse o di soddisfare i bisogni e le richieste del beneficiario, questi o i soggetti che possono proporre interrogazione possono ricorrere al giudice tutelare affinché vengano adottati gli opportuni provvedimenti.

4. Il giudice tutelare, se ritiene fondata l'istanza di cui al comma 3, indica quali siano

gli atti da compiere. Nei casi più gravi si applica l'articolo 384 del codice civile.

CAPO IV

INDENNITÀ E SPESE

Art. 15.

(Indennità spettante all'amministrazione di sostegno e al tutore)

1. Il beneficiario dell'amministrazione di sostegno e la persona soggetta a tutela con un reddito superiore a quello fissato per l'esenzione totale dal pagamento delle prestazioni sanitarie deve versare all'ASL di competenza, a cura del proprio amministratore o tutore, un *ticket* compreso tra un minimo del 2 per cento e un massimo del 10 per cento del proprio reddito annuo, a seconda dell'ammontare di quest'ultimo; qualora la durata dell'amministrazione sia inferiore all'anno è versata una cifra pari ad un dodicesimo del *ticket* annuo per ogni mese di assistenza.

2. Qualora l'amministratore di sostegno sia un dipendente dell'ufficio pubblico di tutela o del servizio sociale o sanitario detta cifra è interamente destinata alla copertura dei costi dell'ufficio stesso. Nel caso in cui l'amministratore sia un collaboratore esterno dell'ufficio gli sarà corrisposto, dietro presentazione di parcella, in importo non superiore al 60 per cento dei *ticket* versati dalle persone da lui seguite. Le amministrazioni di sostegno devono essere ripartite in modo equo tra gli operatori.

3. Qualora il giudice tutelare, per un qualsiasi motivo, decida di designare quale tutore o amministratore un familiare entro il quarto grado o un affine entro il secondo grado, all'amministratore o tutore non spetta alcun compenso. In tal caso il beneficiario deve ugualmente versare il *ticket* dovuto, per con-

tribuire alle spese dell'ufficio pubblico di tutela a cui il familiare incaricato deve comunque far riferimento.

4. L'articolo 379 del codice civile è abrogato. Resta tuttavia la possibilità per il tutore o amministratore, nei casi di prestazione gratuita di cui al comma 3, di farsi coadiuvare nell'amministrazione dall'ufficio pubblico di tutela o da una o più persone stipendiate.

Art. 16.

(Gratuità degli atti e dei provvedimenti)

1. Tutti gli atti ed i provvedimenti relativi all'amministrazione di sostegno, comprese le autorizzazioni e l'inventario, sono esenti dall'imposta di bollo, di registro e da qualsiasi altro onere.

DISEGNO DI LEGGE N. 4298

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

(Finalità della legge)

1. La presente legge ha il fine di limitare il ricorso all'istituto dell'inabilitazione. Al giudice tutelare fanno carico gli adempimenti espressamente previsti dalla presente legge.

Art. 2.

(Condizioni per la nomina dell'amministratore di sostegno)

1. Fuori dei casi di inabilitazione di cui all'articolo 415 del codice civile, quando una persona, per effetto di una grave malattia o menomazione o a causa dell'età avanzata, si trova nella impossibilità, anche temporanea, di provvedere alla cura della propria persona o dei propri interessi o di amministrare il proprio patrimonio, il giudice tutelare del luogo in cui la persona ha la residenza provvede alla nomina dell'amministratore di sostegno.

2. Per tutti gli atti che non formano oggetto dell'amministrazione di sostegno, la persona beneficiaria conserva la capacità di agire.

Art. 3.

(Nomina dell'amministratore di sostegno)

1. Il giudice tutelare provvede alla nomina dell'amministratore di sostegno con decreto motivato immediatamente efficace su istanza dell'interessato o di uno dei soggetti indicati nell'articolo 417 del codice civile, ovvero

del responsabile del servizio sanitario o sociale direttamente impegnato nella cura e nell'assistenza della persona interessata.

2. La nomina può essere disposta a tempo determinato o a tempo indeterminato. Nel primo caso, scaduto il termine, il giudice tutelare, sentita la persona beneficiaria e assunte le necessarie informazioni, può prorogare la durata dell'amministrazione di sostegno.

3. Il giudice tutelare, comunque venuto a conoscenza di persona che si trova nelle condizioni dei cui all'articolo 2, comma 1, può procedere d'ufficio alla nomina dell'amministratore di sostegno.

Art. 4.

(Scelta dell'amministratore di sostegno)

1. La scelta dell'amministratore di sostegno avviene con esclusivo riguardo agli interessi e alla cura della persona del beneficiario e secondo i criteri previsti per il tutore dall'articolo 348 del codice civile, in quanto compatibili.

2. Sono applicabili all'amministratore di sostegno gli articoli 349, 350, 351, 352 e 353 del codice civile.

Art. 5.

(Procedimento)

1. L'istanza di nomina dell'amministratore di sostegno prevista dall'articolo 3, comma 1, deve indicare le generalità del beneficiario, la sua dimora abituale, le ragioni per cui si richiede la nomina, il nominativo ed il domicilio, se conosciuti dall'istante, del coniuge, dei discendenti, degli ascendenti, dei fratelli e dei conviventi del beneficiario.

2. All'istanza deve essere allegata la certificazione degli accertamenti effettuati ovvero una certificazione medica rilasciata da un medico dipendente del Servizio sanitario na-

zionale o dal medico convenzionato per l'assistenza di base, attestante la natura della malattia o menomazione e gli effetti ostativi o limitativi sulle capacità dell'interessato.

3. Il giudice tutelare deve sentire direttamente la persona cui il procedimento si riferisce recandosi, ove occorra, nel luogo ove essa si trova; tiene conto in ogni sua decisione, compatibilmente con gli interessi della persona, dei bisogni e delle richieste di questa.

4. Il giudice tutelare può chiedere ulteriori chiarimenti al medico che ha rilasciato la certificazione di cui al comma 2.

5. Il giudice tutelare assume le necessarie informazioni e convoca o interpella, ove possibile, il coniuge, i discendenti, gli ascendenti, i fratelli e i conviventi della persona cui il procedimento si riferisce.

6. Il giudice tutelare può in ogni tempo modificare o integrare, anche d'ufficio, le decisioni assunte con il decreto di nomina dell'amministratore di sostegno.

7. In caso di straordinaria necessità ed urgenza, il giudice tutelare può nominare immediatamente un amministratore di sostegno provvisorio ed assumere i provvedimenti urgenti per la cura dell'interessato e per l'amministrazione e la conservazione del patrimonio di questi.

8. Il pubblico ministero può intervenire nel procedimento di nomina dell'amministratore di sostegno.

Art. 6.

(Poteri dell'amministratore di sostegno)

1. Il giudice tutelare, nell'emanare il decreto di nomina dell'amministratore di sostegno, stabilisce quali sono gli atti, anche di natura processuale, che l'amministratore ha il potere di compiere nell'interesse del beneficiario.

2. Gli atti di straordinaria amministrazione non possono essere compiuti dall'ammini-

stratore di sostegno senza la specifica autorizzazione del giudice tutelare. In mancanza, tali atti possono essere annullati, su istanza del pubblico ministero, del beneficiario, dei suoi eredi o degli aventi causa.

Art. 7.

(Interdizione e inabilitazione nel corso dell'amministrazione di sostegno)

1. Se nel corso dell'amministrazione di sostegno sorgono dubbi sulla capacità del beneficiario, il giudice tutelare informa il pubblico ministero affinché promuova il giudizio di interdizione o di inabilitazione.

2. Nell'ipotesi di cui al comma 1, l'amministrazione di sostegno cessa con la nomina del tutore o del curatore provvisorio ai sensi dell'articolo 419, terzo comma, del codice civile.

Art. 8.

(Amministrazione di sostegno in caso di revoca dell'interdizione o dell'inabilitazione)

1. Se nel corso del giudizio per la revoca dell'interdizione o dell'inabilitazione appare opportuno che, successivamente alla revoca, il soggetto sia comunque assistito dall'amministratore di sostegno, il tribunale ne dà comunicazione al pubblico ministero, che provvede ai sensi dell'articolo 3, comma 1.

Art. 9.

(Assistenza necessaria)

1. Il giudice tutelare può disporre che determinati atti possano essere compiuti dal beneficiario solo con l'assistenza dell'amministratore di sostegno. Tali atti, se compiuti senza la prescritta assistenza, possono essere annullati su istanza dell'amministratore di

sostegno, del pubblico ministero, del beneficiario, dei suoi eredi o degli aventi causa.

Art. 10.

(Pubblicità)

1. I provvedimenti di cui agli articoli 5, 6 e 9 devono essere immediatamente annotati a cura del cancelliere nel registro di cui al comma 2 e comunicati entro dieci giorni all'ufficiale dello stato civile per le annotazioni in margine all'atto di nascita.

2. Il registro delle amministrazioni di sostegno deve riportare:

a) le generalità e il domicilio della persona beneficiaria;

b) la data e gli estremi essenziali del provvedimento di apertura dell'amministrazione di sostegno;

c) le generalità e il domicilio dell'amministratore di sostegno;

d) le modifiche sia nei poteri sia nella persona dell'amministratore di sostegno;

e) la data di chiusura dell'amministrazione di sostegno.

Art. 11.

(Doveri dell'amministratore di sostegno)

1. Nello svolgimento dei suoi compiti l'amministratore di sostegno deve tenere sempre presente l'interesse del beneficiario, tenuto conto delle sue condizioni. Egli, comunque, deve amministrare il patrimonio con la diligenza del buon padre di famiglia, secondo quanto stabilito dall'articolo 382 del codice civile.

2. All'amministratore di sostegno si applicano le disposizioni di cui agli articoli 378, 380 e 381 del codice civile. Oltre a presentare il rendiconto annuale dell'attività di gestione, l'amministratore di sostegno deve informare il giudice tutelare circa le generali

condizioni di vita personale e sociale del beneficiario.

3. L'ufficio di amministratore di sostegno è gratuito. In caso di notevole entità degli interessi e dell'impegno dell'amministratore di sostegno per l'attività di gestione, il giudice tutelare, nel decreto di nomina, può stabilire la remunerazione in proporzione alla entità degli interessi da curare e all'asse patrimoniale gestito, con oneri a carico del medesimo asse. La scelta dell'amministratore di sostegno avviene, di preferenza, nell'ambito del volontariato. In tale ultima ipotesi il relativo ufficio è sempre gratuito.

4. Su richiesta del giudice tutelare o del beneficiario, l'amministratore di sostegno è tenuto ad informare tempestivamente il beneficiario circa gli atti da compiere nel corso della gestione. In caso di inosservanza si applica la disposizione di cui al comma 6.

5. Nel caso di contrasto tra la volontà del beneficiario e quella dell'amministratore di sostegno, ovvero se sia stato o stia per essere compiuto da quest'ultimo un atto dannoso per il beneficiario, ovvero nel caso in cui l'amministratore di sostegno trascuri di perseguire l'interesse o di soddisfare i bisogni o le richieste del beneficiario, questi o i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, possono ricorrere al giudice tutelare affinché siano adottati gli opportuni provvedimenti.

6. Il giudice tutelare, se ritiene fondata la richiesta di cui al comma 5, indica quali sono gli atti da compiere. Nei casi più gravi si applica nei confronti dell'amministratore di sostegno l'articolo 384 del codice civile.

Art. 12.

(Revoca della nomina)

1. Quando il beneficiario, l'amministratore di sostegno o i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, ritengono che si siano determinati i presupposti per la cessazione dell'amministrazione di sostegno o per la sostituzione

dell'amministratore, rivolgono istanza motivata al giudice tutelare.

2. L'istanza è comunicata al beneficiario ed all'amministratore di sostegno.

3. Il giudice tutelare provvede con decreto motivato, acquisite le necessarie informazioni.

4. Al decreto del giudice tutelare si applica l'articolo 10.

Art. 13.

(Gratuità degli atti e dei provvedimenti)

1. Gli atti e i provvedimenti del procedimento di nomina e revoca dell'amministratore di sostegno non sono soggetti all'obbligo della registrazione e sono esenti dall'imposta di bollo.

